

**STUDIO LEGALE *Avv. Mariassunta Airò Farulla***

C.F.: RFR MSS 85S67 A089 W

pec: mariassuntaairofarulla@avvocatiagrigento.it

Via Roma 103 – 329.6643039 - fax 0922. 081535

92021 Aragona (AG)

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA**

**SEZ.LAVORO**

***Ricorso ex art. 700 cpc***

Per la sig.ra **Carmela Vaccaro**, nata ad Agrigento il 04.09.1982 e res.te in Favara (AG) nella Via Virgilio n. 1 – VCC CML 82P44 A089 L – rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. *Mariassunta Airò Farulla* del foro di Agrigento (C.F. RFR MSS 85S67 A089 W – pec:mariassuntaairofarulla@avvocatiagrigento.it – fax 0922-081535) la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche della presente procedura a mezzo fax al n. 0922-081535 ovvero a mezzo pec all'indirizzo mariassuntaairofarulla@avvocatiagrigento.it

***ricorrente***

**Contro**

Il **Ministero dell'Istruzione (MI)** in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588);

**l'Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania** in persona del rapp.te legale pt

**l'Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento** in persona del rapp.te legale p.t.

***resistenti***

\*\*\*\*\*



## *Premesso*

- Che la ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria, immessa in ruolo nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015, ed è titolare presso l'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" di Catania, ove attualmente presta servizio;
- Che la stessa è madre oltre che della piccola Sofia Alba - nata l'8 Marzo 2017 – della neonata Matilde Alba nata il 12.10.2021 ed il coniuge, Lorenzo Alba - nato a Agrigento il 02/09/1971 – libero professionista, si troverebbe in verosimile difficoltà nel trasferirsi a Catania posto che lo stesso svolge la propria attività lavorativa di architetto a Favara (AG), Comune nel quale è stabilita la residenza familiare;
- Che ricorrendone i presupposti l'odierna ricorrente in data 19.05.2022 a mezzo pec ha proposto all' AT di Catania istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art.42 bis del D.Lvo 151/2001;
- Che copia dell'istanza inoltrata all'AT di Catania è stata inviata a mezzo pec all'AT di Agrigento in qualità di amministrazione di destinazione - prot. n. 6233 del 19.05.2022 –;
- Che, in data 17.05.2022, in esito ai movimenti della scuola primaria l'Ufficio territoriale di Agrigento ha pubblicato sul proprio sito (<https://www.ag.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/2368-scuola-primaria-rettifica-trasferimenti-interprovinciali-personale-docente>) tabulato riassuntivo dei movimenti di scuola primaria, dal quale lapalissianamente si evince che nella provincia di Agrigento sono disponibili n. 7 posti comuni di scuola primaria.
- Che, sussistendo tutti i requisiti di legge, la ricorrente ha richiesto di essere assegnata temporaneamente ex art.42 bis del D.Lvo 151/2001 su un posto comune di scuola primaria presso una istituzione scolastica ubicata nella provincia di Agrigento ed in questa in via preordinata e gradata nel comune di Favara, Agrigento, Porto Empedocle, Aragona, Racalmuto, Grotte, Canicattì, Naro, Castrolibero, Palma di Montechiaro, Camastra, Licata, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Ribera, Raffadali nell'ordine di priorità espresso o in subordine in uno dei comuni della provincia di Agrigento con esclusione dei comuni isolani e montani.



- Che in data 06.06.2022 l'AT di Agrigento ha provveduto a riscontrare l'istanza di assegnazione temporanea rigettandola per asserita insussistenza di posti vacanti e disponibili.

Tutto ciò premesso, con l'instaurazione del presente procedimento è intenzione della Sig.ra Carmela Vaccaro ottenere provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordini al MIUR l'immediata assegnazione della ricorrente presso una delle sedi disponibili nel comune di Favara o, in mancanza, nei comuni vicini della provincia di Agrigento.

A dimostrazione della fondatezza delle richieste dell'odierna ricorrente, sia consentito dedurre ed argomentare quanto segue:

### **1) Sul fumus boni juris.**

È notorio che, con l'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità si è voluto disciplinare, in maniera coerente ed uniforme, la materia dei congedi, riposi e permessi connessi alla paternità/maternità, allo scopo di fornire un concreto sostegno economico alle famiglie, nel pieno rispetto del dettato costituzionale (art. 31 Cost.).

L'art.3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) ha inserito nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 l'art. 42 bis, il quale prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio.

Il predetto art.42 bis, in particolare, espressamente dispone: *"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e*



*destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".*

La disposizione in esame rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni d'età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa.

A fronte dei principi tutelati dalla norma, sebbene alla data di proposizione della domanda ex art.42 bis D.Lvo 151/2001 (19.05.2022) sussistessero i posti vacanti e disponibili previsti per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, quindi privi di titolare, appare fortemente lesivo dei diritti della ricorrente, e contrario alla richiamata disposizione normativa di rango primario, il diniego opposto dall'Amministrazione.

Il rifiuto opposto dall'Amministrazione appare quindi illegittimo per violazione della norma di rango legislativo di cui all'art.42 bis D.L.vo 165/2001, cui deve riconoscersi il rango di norma imperativa in quanto volta alla tutela di interessi e principi costituzionalmente garantiti dagli art. 29, 30 e 31 Cost., i quali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, con ogni evidenza promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti – come appunto l'art. 42 bis d.lg. n. 151 del 2001 – a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Come chiarito in giurisprudenza, in particolare, l'assenso dell'Amministrazione previsto dall'art. 42 bis, D.lgs. n. 151 del 2001, in tema di assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti con figli minori fino a tre anni di età, non può che inserirsi nell'ottica della comparazione delle esigenze datoriali di funzionale organizzazione degli uffici con quelle del lavoratore tutelate dall'istituto de quo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 12 maggio 2008 , n. 249).

L'interpretazione razionale della norma impone di ritenere, infatti, che tale requisito non sia funzionale a consentire all'Amministrazione di esprimere valutazioni meramente arbitrarie, come quella evidenziata facendo riferimento a situazioni di organico ormai superate e non più attuali, perché diversamente il requisito della motivazione del dissenso che ne implica la sindacabilità, non avrebbe senso alcuno.



Esso, pertanto, non può che essere considerato funzionale a consentire all'Amministrazione di esprimere le esigenze datoriali che non possono che essere quelle di servizio, ovvero di corretta e funzionale organizzazione degli uffici di appartenenza del prestatore di lavoro.

Ma a ben vedere, essendo l'istanza inoltrata subito dopo l'esito della procedura di mobilità 2021/22 ed ancor prima delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, e quindi in presenza di posti vacanti destinati proprio alla mobilità temporanea (nella specie annuale), non poteva ragionevolmente opporsi alcun rifiuto da parte dell'Amministrazione resistente.

E' stato inoltre ritenuto, che la disciplina dell'art. 42 bis T.U. 151/2001 configura un diritto soggettivo in capo allo stesso lavoratore richiedente e non una mera facoltà in capo all'amministrazione di concedere discrezionalmente il trasferimento di sede, alla luce del principio di completezza dell'ordinamento giuridico che non ammette vuoti normativi né norme inutili o ridondanti.

Quanto sopra trova anche conferma in due pronunce del TAR Friuli Venezia Giulia che, per ben due volte (sentenza 706/2004 e 240/2005), ha annullato due distinti provvedimenti con i quali veniva negata la concessione del beneficio in argomento.

In particolare il giudice amministrativo, facendo espresso richiamo al precetto posto dall'art.31 della Costituzione, ha evidenziato come *“l'amministrazione, nell'utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda della richiedente, .....deve analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificatamente conto in motivazione, se ed in che termini l'accoglimento della domanda della ricorrente porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita”*.

Ma vi è di più. La prassi denegatoria tenuta dall'At di Agrigento si palesa oltre che illegittima anche consolidata e reiterata. Ed invero l'odierna ricorrente ha già beneficiato – per la primo genita Sofia Alba nata l'8.3. 2017 – dell'istituto di cui all'art 42 bis, ed anche in quella occasione a fronte di un diniego in sede amministrativa la sig.ra Vaccaro ha dovuto ricorrere all'III.mo Tribunale di Catania al fine di vedersi riconoscere il diritto sancito e tutelato dall'art 42 bis d. lgs 151/2001.( ordinanza n. 3328/2018 del 27.01.2018 resa in seno alla procedura incardinata la n. di rg. 8148/2017)



Oltre che del tutto illogico, irragionevole ed illegittimo per come sopra evidenziato, il diniego opposto alla richiesta della ricorrente, deve ritenersi anche in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.

Difatti, è ben noto ormai, che anche in materia di pubblico impiego, il datore di lavoro pubblico nella gestione del rapporto di lavoro agisce con le prerogative ed i poteri del datore di lavoro privato.

Né può negarsi che l'atto con il quale il datore di lavoro pubblico procede alla concessione o meno dell'assegnazione temporanea di cui all'art.42 bis del D.Lgs. 151/2001, possa qualificarsi atto di natura privatistica di gestione del rapporto di lavoro.

Come costantemente affermato in giurisprudenza, nell'ambito del rapporto di lavoro "privatizzato" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il giudice sottopone a sindacato l'esercizio dei poteri, esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost. (Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2009, n. 27888).

Pertanto, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, sicché il Giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile mentre i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità. Tuttavia, l'interesse del dipendente al regolare adempimento, da parte del datore di lavoro delle norme procedurali, trova tutela negli obblighi di correttezza e buona fede, che rilevano come limiti alla discrezionalità del datore di lavoro nell'adempimento dell'obbligazione e consentono al lavoratore di conseguire, in casi di violazione, il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale commisurato alla possibilità di conseguire il risultato (Tribunale Napoli, 10/01/2007).

In caso analogo, il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale, con ordinanza del 28.10.2012, ha rilevato che - l'art.42 bis del D.Lvo 151/2001 rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni d'età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa; - la disposizione legislativa di cui trattasi ha quale finalità primaria quella di consentire ai bambini, ove possibile, di poter avere una maggiore presenza in casa del genitore lavoratore e quindi di garantire la massima unità familiare, rientrando



tra le norme dettate a tutela dei valori inerenti la famiglia, ed in particolare la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli art. 29, 30, 31 e 37 Cost., i quali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti – come appunto l'art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Su identica questione, relativamente al comparto scuola, si sono espressi, tra gli altri, il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Lanciano ed il Tribunale di Torino, lo stesso tribunale di Catania e più di recente il tribunale di Patti.

In particolare, il Tribunale di Lanciano con sentenza dell' 8.05.2017 ha rilevato che la disposizione di cui all'art 42 bis del D. Lgs 151/2001(come modificato dall'art 14 comma 7 l. 7 agosto 2015, n. 125) invocata dalla parte ricorrente a sostegno della propria pretesa, è inserita nel T.U. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, con il quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità, quale quella di tutelare la salute fisio-psichica della lavoratrice madre, quella di preservare la salute del nascituro e quella, infine, di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita. In particolare tale norma riconosce al dipendente pubblico, genitore di un figlio minore fino a tre anni, il diritto ad essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore ai tre anni, ad una sede di servizio ubicata presso la stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore, subordinando tale diritto alla sussistenza di due condizioni cumulative, ossia la presenza di un "posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva" ed il previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, con la precisazione che l'eventuale dissenso deve essere motivato e l'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali. Né potrebbe obiettarsi, come correttamente rilevato dal Tribunale di Venezia - ordinanza cautelare del 24.02.2017 -, circa l'applicabilità della disposizione in esame al comparto scuola "non vi è ragione per ritenere la norma in parola non applicabile nell'ambito dell'ordinamento scolastico, anche se questo conosce altro istituto – quello della assegnazione provvisoria – che è volto anche (ma non solo) a tutelare le esigenze sottese alla disciplina di cui all'art. 42 bis D. Lgs. 151/01, norma cogente che non richiama alcuna deroga;"



Del resto di solare evidenza è l'assoluta diversità delle finalità sottese ai due istituti.

Invero, l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria sono previste per il reimpiego del personale in soprannumero e per favorire la mobilità territoriale di durata annuale, in ragione di specifiche e soggettive condizioni del richiedente, mentre, come si è visto, è totalmente diversa la finalità perseguita dal Legislatore con il citato art.42 bis.

È opportuno reiterare che l'art.42 bis non mira a garantire ai genitori del minore la sede di lavoro nel luogo ove lavora l'altro genitore per tre anni, bensì quello di salvaguardare l'integrità psico-fisica del minore in tenera età e proprio il temperamento delle esigenze di tutela del fanciullo sancite dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia, con quelle del buon andamento della P.A. sancite dall'art.97 Cost., ha imposto l'emanazione della disposizione legislativa in esame.

Infine si reitera che il diritto riconosciuto e tutelato dall'art 42 bis del d. lgs 151/2001, a parità di condizioni, è stato in passato riconosciuto meritevole di tutela per la prima figliuola dell'odierna ricorrente proprio dal tribunale di Catania che con ordinanza n.3328/2018 ha, previa dichiarazione del diritto della sig.ra Vaccaro di essere assegnata a una sede in provincia di Agrigento, ordinato alle amministrazioni competenti di provvedere in tal senso.

Parimenti in una situazione del tutto analoga, sempre il Tribunale di Catania, ha accolto il ricorso spiegato riconoscendo ancora una volta il diritto di cui all'art. 42 bis in capo a una docente con ordinanza n. 38384/2018 del 18.10.2018.

## ***2)Sul periculum in mora***

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "periculum in mora", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare quanto segue:

la figlia della ricorrente è ancora in tenerissima età – la piccola è nata il 12.10.2021 ed alla data attuale a un'età di mesi 8 -, di guisa che l'eventuale proposizione di un giudizio di merito vanificherebbe del tutto le finalità della norma, la quale tende ad agevolare la famiglia nel periodo più delicato della vita dei figli.





La distanza tra la sede di residenza familiare (Favara in provincia di Agrigento) e la sede di servizio (Catania), pari ad oltre 140 km, impone alla ricorrente di non poter affrontare quotidianamente questo tragitto, togliendole la possibilità di assistere la propria bambina, con le attenzioni ed il tempo che richiede la tenerissima età della stessa.

Ed invero considerati tempi necessari a coprire la distanza tra la sede di servizio e la propria abitazione - tenuto conto anche del fatto che la viabilità è fortemente compromessa dai lavori di raddoppio della Statale 640 – la ricorrente è costretta ad allontanarsi al mattino alle 5:30 per poi farvi ritorno alle 16:30/17:00. Di guisa che i tempi dedicati alla cura della figlioletta subirebbero una drastica riduzione, che giungerebbe talvolta, in ragione degli impegni scolastici pomeridiani, ad annullarsi in toto.

Alla luce di quanto sopra non può che convenirsi sulla sussistenza del periculum in mora. Ed invero la durata media di un giudizio di merito, rende “altamente probabile” che lo stesso verrebbe definito quando il minore avrebbe un’età in cui è meno necessaria una maggiore presenza della figura materna, derivandone da ciò l’esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d’urgenza ex art.700 c.p.c..

Addirittura, il Tribunale di Siracusa con ordinanza collegiale del 29.10.2012 – particolarmente confacente al caso de quo -, ha avuto modo di rilevare come *“i tempi dedicati ai quotidiani spostamenti per raggiungere la sede di lavoro e per fare rientro a casa a fine giornata finiscono col comprimere in modo apprezzabile i tempi dedicati dalla ricorrente alla cura del figlio”*. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che *“l’istituto invocato, consentendo l’avvicinamento del pubblico dipendente alla casa familiare, predispone una tutela forte a presidio di valori costituzionali quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 29 Cost.), le esigenze proprie del nucleo familiare, meritevole di provvidenze anche di tipo economico per l’adempimento dei propri compiti (art. 31 Cost.), la maternità e l’infanzia (art. 31 comma 2 Cost.)*. Ciò rende apprezzabile in questa sede il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere sulla funzione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza della madre in ogni momento della vita quotidiana e



*corrispondentemente maggiore l'impegno materno – specie se vi è necessità di conciliare i tempi e le esigenze proprie della maternità con quelli di un'attività lavorativa svolta fuori sede – sì da far apparire non suscettibile di riparazione economica il connesso pregiudizio”.*

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

fissata l'udienza di comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa dichiarare ex art.700 c.p.c. il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art.42 bis D.Lgs. 151/2001 presso una sede scolastica ubicata in uno dei comuni della provincia di Agrigento, preferibilmente nel comune di Favara ovvero - qualora non vi siano posti disponibili - in uno dei seguenti comuni : Agrigento, Porto Empedocle, Aragona, Racalmuto, Grotte, Canicatti, Naro, Castrofilippo, Palma di Montechiaro, Camastra, Licata, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Ribera, Raffadali nell'ordine di priorità espresso o in subordine in uno dei comuni della provincia di Agrigento con esclusione dei comuni isolani e montani che di fatto vanificherebbero il diritto di cui all'art 42 bis, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali.

Con ogni statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

*Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.*

Si producono i seguenti documenti:

1. domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'art.42 bis del D.Lvo 151/2001;
2. pec di accettazione e consegna istanza AT Catania;



3. pec di accettazione e consegna istanza AT Agrigento;
4. ricevuta protocollo istanza 42 bis usp Agrigento;
5. autocertificazione del coniuge della ricorrente;
6. stato di famiglia;
7. certificato nascita Matilde Alba;
8. Bollettino posti disponibili post mobilità Agrigento;
9. Riscontro AT Agrigento;
10. Ordinanza tribunale di Venezia,
11. Sentenza Tribunale di Lanciano,
12. Ordinanza Tribunale di Torino;
13. Ordinanza tribunale di Catania n 3328/2018 e n. 38384/2018;
14. Ordinanza Tribunale di Patti.
15. Dichiarazione esenzione CU.

Agrigento, lì 13.06.2022

**Avv. Mariassunta Airò Farulla**

### **PROCURA ALLE LITI**

Io sottoscritta Carmela Vaccaro nato a Agrigento il 04 settembre 1982 CF: VCCCML82P44A089L e res.te in Favara (AG) nella Via Virgilio n. 1 , nomino e costituisco mio procuratore e difensore per rappresentarmi ed assistermi nel presente procedimento l'Avv. Mariassunta Airò Farulla presso il cui studio sito in Aragona nella Via Roma n. 103 eleggo domicilio. Dichiaro di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03 e di aver prestato il mio consenso al trattamento dei dati. Dichiaro, altresì, di essere stata informata ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 si come modificato dalla L. 98/13 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20.

Agrigento, lì 13.06.2022

---

vera ed autentica

**Avv. Mariassunta Airò Farulla**

